

Udienza del 13 Maggio 2020

Verbale dell'udienza da remoto ai sensi dell'art. 83 D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 a mezzo MS Teams. –

Procedura di concordato preventivo n. 17/2019 Società Articolo 1 - Giudice relatore Dott. Gian Piero Scoppa - Commissario giudiziario Dott. Pasquale prisco. –

Procedura di concordato preventivo n. 8/2019, Concordato Alma- Giudice relatore Dott. Edmondo Cacace- Commissario giudiziario Prof. Nicola Rascio. –

Procedura di concordato preventivo n. 18/2019 – Idea lavoro Agenzia s.p.a - Giudice relatore Dott. Francesco Paolo Feo - Commissario giudiziario Avv. Mauro Marobbio.

Il Tribunale

Nella seguente composizione:

Dott. Gian Piero Scoppa – Presidente

Dott. Francesco Paolo Feo – Giudice

Dott. Edmondo Cacace – Giudice

Sono presenti in collegamento audio video i componenti del Collegio nonché: L'Avv. Mario Santaroni, l'Avv. Fabrizio Imbardelli, l'Avv. Dario Mastrangelo per i ricorrenti nonché il Dott. Gerardo Losito (*advisor*), la Dott.ssa Liliana Speranza (attestatore) e Roberto De Marco (amministratore delegato di Idea Lavoro ed Articolo 1), Andrea D'ovidio (amministratore unico di Alma spa).

E' presente anche l'Avv. Massimiliano Ratti per la Promec Work unitamente all'Avv. Mauro Fierro. Sono altresì presenti i commissari



giudiziari Avv. Nicola Rascio, Dott. Pasquale Prisco, Avv. Mario Marobbio ed il coadiutore del Prof. Rascio (Dott. Massimo Zeno).

E' presente altresì il PM in persona della Dott.ssa Maria Sofia Cozza unitamente al Dott. Sergio Raimondi, nonché l'amministratore giudiziario di Alma nel procedimento penale Dott. Francesco Corbello.

L'Avv. Santaroni, preliminarmente, rappresenta di aver integrato tutte le proposte di concordato nei termini indicati alle precedenti udienze aggiornando i valori agli accordi raggiunti con la Promec Work all'esito della procedura competitiva relativa ai fitti di aziende e di aver altresì superato ogni ulteriore rilievo indicato dai commissari giudiziari. Chiede pertanto autorizzarsi la formale apertura delle procedure di concordato preventivo.

I PM evidenziano che in data 6.05.2020 il GUP del relativo procedimento penale n. 15236/2019 ha emesso formale sentenza con relativa confisca dei beni in sequestro. Tuttavia, nel dispositivo è espressamente disposto il "dissequestro dell'eventuale eccedenza e di quanto gli imputati predetti si impegnino a versare e versino effettivamente all'Erario anche in presenza di sequestro". Siffatta espressione ed in particolare, l'uso della congiunzione, esplica la chiara volontà di favorire la "devoluzione" dei beni in sequestro in favore dell'Erario, come d'altronde già formalmente autorizzato (decreto 24.12.2019 depositato il successivo 30.12.2019) durante la fase del giudizio dopo il decreto di fissazione del giudizio immediato dalla medesima Dott.ssa Tirone ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 D.lgs 74/2000. Deve pertanto ritenersi operativa la soluzione sollecitata dai ricorrenti. Il Dott. Corbello, amministratore giudiziario dei beni in sequestro officiato dalla Dott.ssa Valentina Gallo nella medesima procedura (GIP) conferma la evocata opzione interpretativa e si riserva, se del caso, di riferire direttamente al Magistrato onde scongiurare qualsiasi possibile equivoco essendo in fase di attuazione



ad opera della Guardia di finanza il relativo provvedimento. L'Avv. Santaroni conferma la predetta circostanza riservandosi di depositare i motivi del provvedimento e se del caso di sollecitare una eventuale precisazione sul punto. I commissari giudiziari confermano che le proposte di concordato come integrate e modificate, apparrebbero soddisfare le indicazioni in precedenza operate onde nulla osta alla apertura della procedura salvi ulteriori e più mirati approfondimenti in sede di relazione ex art. 172 L.F. anche in merito al contenuto del provvedimento di confisca. L'Avv. Rascio evidenzia tuttavia, per ciò che concerne il concordato Alma, che i creditori aventi diritto alla comunicazione (fra l'altro, non muniti di PEC per esser dipendenti o ex dipendenti della società) ammontano a circa 18.000 onde si sollecita la autorizzazione alla utilizzazione di diverse modalità (pubblicazione sul giornale, inserzione sul sito della società, circolarizzazione presso le organizzazioni sindacali di categoria), trattandosi fra l'altro per lo più di creditori privilegiati non aventi diritto al voto. L'Avv. Marobbio ed il Dott. Prisco si associano alle richieste dell'Avv. Rascio ponendosi analoghe problematiche nelle procedure affidate alla loro cura. L'Avv. Santaroni segnala che nelle procedure oggi in esame si pone la medesima questione relativa alla formazione delle classi dei creditori privilegiati e degradati per le quali, in altre procedure del medesimo gruppo, si è sollecitato l'accorpamento in un'unica classe ancorché il tenore della norma riponesse nel senso di predisporre classi separate proprio allo scopo di consentire una chiara espressione di voto da parte dei vari comparti (Erario ed enti previdenziali) interessati alla degradazione. Siffatta problematica assume precipuo rilievo nella procedura n. 17/2019 ove le percentuali di degradazione sono addirittura lievemente diverse e ciò sembrerebbe giustificare a maggior ragione autonome modalità di computo della espressione di voto. In ogni caso, si rimette alle determinazioni del Tribunale segnalando che nella procedura Evo Recapiti si è optato per l'accorpamento in adesione alla subordinata proposizione dei



ricorrenti che anche in questa sede deve intendersi riformulata (come *in claris* esplicitato nella stessa nota riepilogativa sottoscritta oltre che dai difensori dalle stesse parti). L'Avv. Santaroni, per il caso in cui venisse dichiarata l'apertura delle procedure, chiede che la fissazione della adunanza sia calendarizzata nei termini più ampi possibili onde consentire medio tempore il perfezionamento della transazione fiscale sul cui progredimento ha inevitabilmente inciso la emergenza epidemiologica. Le parti si danno reciprocamente atto che il resoconto della presente udienza, redatto per iscritto con la modalità "in condivisione", soddisfa i requisiti di sostanza e di forma di cui all'art. 83 lett h) del D.L. n. 18/2020 anche ai fini dell'eventuale mutamento del rito di celebrazione.

Il Tribunale

Dispone l'apertura delle procedure concordatarie con separati provvedimenti, autorizzando per i soli dipendenti ed ex dipendenti, creditori privilegiati, che le comunicazioni siano effettuate mediante inserzioni sui quotidiani nazionali Corriere della Sera e Repubblica e con le ulteriori modalità di circolarizzazione indicate nel presente verbale;

Dispone altresì che i commissari giudiziari, in sede di eventuale rendicontazione sulle operazioni di voto, eseguano comunque autonomi conteggi con riferimento alle due opzioni di classamento emerse nel corso della presente discussione, segnalando se del caso al Tribunale in quella sede una rivalutazione della problematica da intendersi allo stato risolta nel senso dell'accorpamento delle classi così come già preveduto per le procedure attivate in precedenza dal medesimo gruppo;

Invita altresì l'Avv. Santaroni, i PM ed il Dott. Corbello a segnalare immediatamente ad i commissari giudiziari eventuali soluzioni dissonanti (rispetto all'opzione interpretativa descritta in precedenza)



in merito ai sequestri in corso ad opera dell'Autorità giudiziaria penale onde procedere in caso contrario (ma con salvezza in tale ultima ipotesi di successive rettifiche e/o integrazioni al provvedimento) all'eventuale revoca dell'ammissione e conseguente declaratoria di fallimento ove sollecitata dai PM.

Alle ore 13.22 si chiude il presente verbale dando atto che dalle ore 12.50 alle ore 13.16 il Dott. Raimondi ha interrotto il proprio collegamento telematico intervenendo in tempo utile per la audizione del presente dispositivo.

